

STATUTO DI FONDAZIONE

Articolo 1 - Denominazione, Sede, Durata

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TINA ANSELMI E.T.S." - Ente Filantropico" a norma del Capo III del Codice del Terzo Settore, con sede legale in Castelfranco Veneto (TV) viale Brigata Cesare Battisti n. 26.

1.1 Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria ma solo l'obbligo delle comunicazioni agli uffici competenti.

1.2 Previa votazione unanime del Consiglio di Amministrazione, potranno essere aperti uffici ed istituite sedi secondarie in Italia e all'estero. La sede principale verrà mantenuta nel territorio della Repubblica Italiana.

1.3 Lo statuto costituisce la regola fondamentale di funzionamento della Fondazione. Potranno essere deliberati regolamenti per la disciplina di aspetti organizzativi particolari o per l'espletamento di particolari finalità o attività.

1.4 La Fondazione ha durata illimitata.

1.5 Il sito internet della Fondazione è il seguente: www.fondazionetinaanselmi.org. Il sito sarà la bacheca virtuale su cui possono essere pubblicati tutti gli atti, i rendiconti, i registri, i documenti, gli avvisi e le notizie relative all'attività della Fondazione.

La Fondazione ha il logo di cui all'immagine in calce al presente documento.

Articolo 2 - Scopo, Attività e Ambito Territoriale

2. La "FONDAZIONE TINA ANSELMI E.T.S." - Ente Filantropico" è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

2.1 Scopo della Fondazione è il perseguimento di fini di solidarietà sociale, integrazione sociale, di promozione dei diritti umani e tutela dei diritti delle persone fragili, ad esempio per età, disabilità e/o emarginazione. La Fondazione favorisce il processo di realizzazione dei progetti di vita delle persone fragili al fine di evitare e limitare la loro istituzionalizzazione, con particolare attenzione ai progetti di residenzialità per garantire loro condizioni di benessere psico-fisico e di massima integrazione sociale, nel pieno rispetto delle attitudini, capacità, esigenze, aspettative, desideri individuali. Il tutto anche in applicazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n. 18/2009 unitamente ai protocolli addizionali, nonché dei principi nazionali ed internazionali di salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti individuali e sociali con particolare riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Quanto all'aspetto dell'assistenza personale sanitaria l'azione della Fondazione si ispirerà ai principi della Convenzione di Oviedo sulla Biomedicina e ai principi che regolano la relazione terapeutica, la prestazione delle cure palliative, ponendo al centro di ogni intervento, sostegno e trattamento, il rispetto della dignità umana.

La fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a norma delle seguenti **lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore**:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.2 Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, semiprotette, soggiorni di vacanza. La Fondazione, in collaborazione con i parenti delle persone fragili, con

tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano dell'assistenza socio-sanitaria, si impegnerà affinché ogni persona abbia i servizi necessari, tenendo conto del progetto individuale di vita e quindi dei desideri e delle esigenze individuali;

3) promuovere e sostenere l'implementazione e l'organizzazione di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone fragili;

4) svolgere attività di informazione, sostegno e consulenza ai familiari delle persone fragili;

5) assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile;

6) assumere l'ufficio di Trustee per la gestione di trust il cui scopo sia compatibile con le finalità della Fondazione, sempre ché detti trust contengano la clausola di irrevocabilità e non annoverino tra i beneficiari lo stesso disponente. La Fondazione potrà, in alternativa all'ufficio di trustee, assumere l'ufficio di guardiano o di beneficiario ultimo dei trust. Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come Trustee in operazioni di trust funzionali alla gestione e/o acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti fragili, sarà obbligata a tenere una contabilità separata secondo le norme di legge e del Trust, nonché a rendere evidente in ogni forma richiesta dalla legge e/o comunque opportuna l'estraneità dei beni oggetto del Trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in Trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di Trustee. E in ogni caso compiere tutte le attività di disposizione, gestione e amministrazione funzionali alla realizzazione dello scopo del Trust;

7) individuare e predisporre gli strumenti giuridici e soluzioni concrete più adatti per la difesa dei diritti e degli interessi delle persone fragili, compresi gli aspetti organizzativi, economici, tecnici, giuridici e sociali inerenti; nonché per la gestione del loro patrimonio mobiliare e immobiliare;

8) curare la formazione e l'accrescimento del patrimonio della Fondazione, che si attuerà anche tramite le cessioni dei beni delle persone fragili quali beneficiario finale dei trust o che le famiglie renderanno disponibili a questo scopo, raccogliendo altresì lasciti, donazioni, finanziamenti da soggetti privati e pubblici;

9) gestire ed amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui comunque abbia il possesso o la detenzione, o per i quali riceva apposito mandato di gestione ovvero che detenga a qualsiasi altro titolo, nonché amministrare e gestire le somme e gli altri frutti derivati da tale gestione;

10) compiere atti o stipulare contratti e svolgere qualunque attività strumentale e/o accessoria al perseguimento dello scopo. In particolare, tra l'altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati o disposizioni testamentarie singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio delle persone fragili o di terzi. Il Consiglio di Amministrazione con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà discrezionale di non accettare beni e/o capitali, in particolare qualora le modalità e/o condizioni finanziarie attuali e/o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;

11) stipulare contratti e/o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei beni e servizi nonché avvalersi di personale dipendente, o della collaborazione di professionisti o studi professionali nonché di consulenze specializzate per ogni attività connessa alle esigenze di gestione diretta di beni e/o servizi;

12) promuovere e valorizzare il confronto scientifico interdisciplinare sulle tematiche inerenti gli scopi della Fondazione; promuovere e organizzare studi seminari conferenze forum ed incontri di formazione ed informazione nonché ricerche nelle discipline inerenti e/o connesse con gli scopi della Fondazione. La Fondazione potrà istituire borse di studio e/o finanziare progetti di ricerca. Potrà rendere pareri specifici o generali su casi particolari o tematiche generali connesse all'attività e agli scopi della Fondazione e, altresì, contribuire alla discussione e formazione di documenti generali, norme amministrative o legislative, provvedimenti riguardanti le materie di interesse della Fondazione in base al presente statuto. Potrà promuovere iniziative e organizzare manifestazioni funzionali alla realizzazione e raggiungimento dei fini statutari.

2.3 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

2.4 La Fondazione, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.5 Per il perseguimento delle finalità indicate, la Fondazione si avvale di collaborazioni e stringe sinergie con organismi, pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che operino nei settori di interesse della Fondazione o ne condividano lo spirito e le finalità. Favorirà le collaborazioni con gli enti del terzo settore. Le collaborazioni verranno attuate con priorità e scelta preferenziale con gli enti e/o i soggetti Fondatori che

forniscano servizi congruenti con lo scopo della Fondazione.

2.6 La Fondazione, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

2.7 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo.

2.8 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2.9 La Fondazione favorirà la realizzazione di reti di collaborazione tra enti e soggetti pubblici e privati e l'apporto del volontariato sia nell'ambito dei vari progetti che delle proprie attività.

2.10 È fatto divieto di svolgere iniziative diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali per natura, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2.11 La Fondazione opererà in territorio nazionale e in particolare nella Regione Veneto, ma potrà altresì svolgerla sul territorio dello dell'Unione Europea e degli altri Stati Membri delle Nazioni Unite senza che ciò comporti modifica statutaria.

Articolo 3 - Clausola di solidarietà

3. Nella realizzazione dei progetti potrà essere convenuto che usufruiscano dei servizi anche soggetti che non possano contribuire o possano contribuire solo in parte alla realizzazione degli stessi, secondo un principio costituzionale di solidarietà verso le persone con bisogni analoghi e nel rispetto del conseguimento della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.

Articolo 4 - Patrimonio e Risorse Economiche

4. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di gestione.

4.1 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e successivamente dai donatori i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni mobili ed immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà/possesso alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

4.3 Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori;
- dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

4.4 Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni, o da attribuzioni derivanti dalla partecipazione della Fondazione a Trust nella qualità di beneficiario finale.

4.5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- l'impiego del patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, nonché gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dell'Unione Europea, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie (se commerciali e produttive marginali che per tali attività andrà tenuta apposita contabilità separata).

4.6 Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel

modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4.7 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

5. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, se la nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- il Tesoriere;
- il segretario.

5.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potrà essere riconosciuto un rimborso per le spese effettivamente sostenute in relazione all'attività sociale svolta, che verrà liquidato in base alla documentazione giustificativa o, in assenza della stessa, in base a parametri predeterminati; potranno essere erogate somme in via anticipata di analoghe voci di costo solo qualora di apprezzabile consistenza.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

6. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 7 (sette) membri, nominati secondo le seguenti indicazioni:

- 3 (tre) consiglieri nominati dalla cooperativa "L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Castelfranco Veneto (TV), codice fiscale 02315500260;
- 1 (uno) consigliere nominato dalla cooperativa "CA' SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Castelfranco Veneto (TV) codice fiscale 90007980262;
- 1 (uno) consigliere nominato dalla cooperativa "ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.", con sede in Montebelluna (TV) codice fiscale 02069890263;
- 1 (uno) consigliere cooptato entro 30 (trenta) giorni dalla nomina dei predetti membri tra i familiari che hanno un fondo attivo nella Fondazione;
- 1 (uno) consigliere cooptato entro 30 (trenta) giorni dalla nomina dei predetti membri tra le persone che si sono particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

6.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, nonché il Segretario, quest'ultimo anche tra non consiglieri.

6.2 Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai fondatori all'atto di costituzione della fondazione.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica a vita, e tutti i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, di recesso, morte o decadenza di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

6.4 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni, recesso, morte o decadenza della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

6.6 Il membro del Consiglio di Amministrazione sarà dichiarato decaduto qualora non partecipi per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente convocate, ovvero reiteri nonostante gli avvertimenti del Consiglio condotte inadempienti degli obblighi e delle collaborazioni assunte o richieste.

6.7 Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Articolo 7 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

7. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone entro il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- predispone il bilancio sociale di cui all'art. 16, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Partecipanti per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;
- delibera con potere discrezionale l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- provvede alla nomina dell'organo di controllo, della società di revisione o del Revisore Unico;
- eventualmente provvede a costituire un Comitato Scientifico
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera sull'eventuale costituzione e composizione di altri comitati;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di:

- delegare in parte i propri poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri e al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto, determinandone contenuto e limiti con propria deliberazione; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento dell'attività della Fondazione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo compiute nel periodo. Sulla base delle informazioni ricevute il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione;
- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti anche fra persone estranee alla Fondazione, determinandone i poteri anche di rappresentanza e il compenso.

Non possono delegarsi, perché riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le seguenti operazioni:

- a) approvazione del bilancio e del bilancio sociale;
- b) nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, dell'organo di controllo e dei Revisori;
- c) atti di straordinaria amministrazione e gli atti di amministrazione che comportino un impegno di spesa superiore a euro 25.000 (venticinquemila).

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due terzi dei membri, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.1 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, il luogo e l'ora, e deve essere comunicata per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con mezzo idoneo a garantire la conoscenza della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

8.3 Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

8.4 Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

8.5 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, deve essere consentito al Presidente di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e accertare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; deve essere, comunque, assicurata a ciascuno la possibilità di intervenire in tempo reale e la votazione simultanea nonché la ricezione, la trasmissione, la visione della documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario che devono operare congiuntamente.

Articolo 9 - Poteri del Presidente

9. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.1 Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

9.2 In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

9.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 10 - Segretario

10. Il Segretario, che dura in carica 4 (quattro) anni, collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

Articolo 11 - Tesoriere

11. Il consigliere Tesoriere cura gli aspetti amministrativo-contabili, delle riscossioni e dei pagamenti connessi con gli adempimenti statutari o le iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione, si occupa della tenuta delle scritture e dei libri contabili con l'ausilio del Segretario, su delega del Consiglio di Amministrazione opera con gli istituti bancari per la gestione del conto corrente intestato alla Fondazione.

Articolo 12 - Organo di controllo

12. Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.2 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 - Revisore legale di conti

13. Il Revisore legale dei conti è scelto e nominato tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

13.1 Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

13.2 Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

13.3 Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

14. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico con il compito di proporre gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività della Fondazione e il perseguimento delle sue finalità. Potrà proporre i regolamenti e i codici di condotta da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

14.1 Potrà collaborare con la Fondazione per l'attuazione delle iniziative di carattere culturale, editoriale e scientifico.

14.2 Sarà composto da personalità e professionisti che svolgono o possono svolgere un particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

14.3 La nomina di ciascun componente del Comitato deve essere approvata almeno dai due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.4 È convocato almeno due volte l'anno e presieduto dal Presidente della Fondazione, o dal Vice Presidente o dal Componente con maggiore anzianità di partecipazione alla Fondazione. I suoi componenti

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Valgono per loro le stesse ipotesi e regole di decadenza previste per i Consiglieri.

Articolo 15 - Esclusione, decadenza e recesso

15. Il Consigliere può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività o tenga comportamenti in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- senza giustificati motivi, non adempia reiteratamente agli obblighi assunti verso l'ente;
- a seguito dell'intervenuta conoscenza di circostanze tali che, se rese note all'atto dell'ammissione, avrebbero comportato il rigetto della domanda di associazione.

15.1 Nel caso di Consigliere ente o persona giuridica, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

15.2 Le delibere di esclusione sono assunte, previa richiesta di giustificazioni all'interessato, dal Consiglio di Amministrazione a voto segreto, devono essere motivate e comunicate entro 30 (trenta) giorni dall'adozione all'interessato all'indirizzo/recapito (di posta, telematico, telefonico) dallo stesso indicato e si danno per conosciute una volta decorsi 10 (dieci) giorni dell'invio anche in assenza di conferma di ricezione. Nei successivi 30 (trenta) giorni il Consigliere escluso potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione che lo esaminerà nella prima convocazione ordinaria.

15.3 Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sui beni e sul patrimonio.

Articolo 16 - Esercizio finanziario e bilancio

16. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.1 Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio.

16.2 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

16.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale.

Articolo 17 - Liquidazione ed estinzione della fondazione

17. Il Consiglio di Amministrazione, deliberato lo scioglimento, nomina un liquidatore, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

17.1 In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Clausola compromissoria

18. Tutte le controversie che insorgano tra gli organi della fondazione, tra membri di organi della fondazione o tra i predetti soggetti e la fondazione, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile, saranno soggette all'esperienza preventiva ed obbligatorio di una procedura di mediazione avanti un Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia avente sede nella provincia di Treviso, secondo il Regolamento di Mediazione dallo stesso adottato.

Il suindicato procedimento di mediazione rappresenta una condizione convenzionale di procedibilità ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.lgs. 28/2010 e successive disposizioni vigenti, per cui dovrà essere esperito il procedimento di mediazione preventivamente a qualsiasi iniziativa giudiziale.

Solo qualora la mediazione non abbia esito positivo potrà essere assunta iniziativa in sede giurisdizionale e sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Articolo 19 - Norme applicabili

19. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



FONDAZIONE

TinaAnselmi

radici nel futuro